

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2023

154/2023/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1246^a riunione dell'11 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: 646/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2020, 213/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 621/2021/R/eel);
- la delibera dell’Autorità 5 aprile 2022, 153/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2022/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 3 maggio 2022, 193/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 193/2022/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, definendo un periodo regolatorio di otto anni composto di due semiperiodi quadriennali (2016-2019: NPR1; 2020- 2023: NPR2), prevedendo altresì un aggiornamento infra-periodo tra il primo e il secondo semiperiodo;
- con deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha approvato il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al secondo quadriennio del periodo di regolazione 2020-2023 (NPR2) con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime

individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;

- gli articoli 8 e 11 del TIT definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT e 30 e 32 del TIME definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5 del TIT e l'articolo 31 del TIME prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2022, il comma 12.2 del TIT e il comma 39.2 del TIME prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura sia pari al valore riportato nella tabella 3 del TIWACC (5,2%);
- ai sensi del comma 12.3 del TIT e del comma 39.3 del TIME, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita da una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto

tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;

- il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1923077;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.10, del TIME, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL e 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
 - con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2017, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;
 - nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2018, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 31 del TIT e l'articolo 41 del TIME prevedono l'applicazione di meccanismi di promozione dei processi di aggregazione nei casi di operazioni di aggregazione tra imprese di distribuzione di energia elettrica, che comportino la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione in questione, perfezionate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023;
- le modalità applicative relative ai meccanismi di promozione delle aggregazioni, comprensive dei criteri da adottare nel caso di assenza di informazioni necessarie alla valorizzazione delle aggregazioni medesime, sono contenute nella Scheda 1 del TIT e nella Scheda 1 del TIME;
- ai fini della valorizzazione della promozione delle aggregazioni nell'ambito della determinazione della tariffa di riferimento di misura, il costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione di cui ai commi 7.4 e 7.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL risulta pari a 126 euro/misuratore; e che, in esito all'analisi delle informazioni a disposizione, ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti relativi alle porzioni di rete oggetto di aggregazione, la stratificazione degli investimenti lordi

ricostruita a partire dal profilo di installazione convenzionale previsto all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL è aggiornata, coerentemente con quanto indicato al comma 8.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, applicando un fattore di *turnover* degli investimenti fissato pari al 2%.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione 18/2016;
- rispetto ai dati e alle informazioni utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 di cui alla deliberazione 193/2022/R/EEL, ai fini delle tariffe di riferimento definitive oggetto del presente provvedimento si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2021, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2021;
 - il valore dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.4 del TIT, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2021, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
 - le informazioni relative a operazioni di cessioni e acquisizioni di porzioni di rete avvenute nell'anno 2021.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti nelle tariffe di riferimento di distribuzione e di misura per l'anno 2022 è applicato il tasso di recupero annuale di produttività di cui ai commi 11.2 del TIT e 38.2 del TIME;
- con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi delle imprese distributrici del settore elettrico e gas, l'Autorità, sulla base delle prime analisi riferite all'anno 2020, ha rilevato, come già riportato nella deliberazione 153/2022/R/EEL, la presenza di effetti di compensazione tra costi sorgenti e minori costi sostenuti nell'anno, effetti di variabilità e di limitata materialità; e ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, integrandoli con la valutazione dei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC relativi all'anno 2021;
- dagli approfondimenti istruttori e dalle analisi delle informazioni contenute nei conti annuali separati relativi anche all'anno 2021 emerge, per entrambi gli anni analizzati (2020 e 2021), un impatto medio dell'emergenza sanitaria sui costi operativi inferiore allo 0,5%, con una variabilità tra le diverse imprese

riconducibile spesso a un diverso impegno rispetto alle misure precauzionali a contrasto della pandemia; tale valore, che rappresenta peraltro una stima per eccesso del fenomeno dal momento che non sono state riportate informazioni accurate da parte delle imprese circa i minori costi sostenuti per effetto della pandemia, conferma la limitata materialità rispetto agli indicatori economico-finanziari delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2021;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica operatori dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 222/2017/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL L, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A. (oggi V-RETI S.p.A.) - ID ARERA 301;
- il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G) con riferimento alle spese sostenute negli anni 2018 e 2019 è regolato dalla deliberazione 646/2016/R/EEL, mentre con riferimento alle spese sostenute nel periodo 2020-2022 è regolato dalla deliberazione 306/2019/R/EEL;

- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, la tariffa di riferimento definitiva tiene conto dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL e all'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2021 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali del medesimo anno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'impresa AMET S.p.A. – ID ARERA 888 (di seguito: AMET) risultano ancora in corso i seguiti dell'istruttoria in merito alle incongruenze nella serie storica dei volumi di servizio comunicati dall'impresa all'Autorità ed alla Cassa per i servizi Energetici e Ambientali, che hanno portato alla sospensione delle tariffe di riferimento definitive già a partire dall'anno 2018.

RITENUTO CHE:

- sia necessario determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2022, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo salvo il caso di seguito precisato;
- in relazione agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica, sulla base di quanto emerso dall'analisi dei dati acquisiti, non sia necessario adottare specifiche misure di reintegro di costi;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento relative all'impresa AMET

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del

- TIME riportati nelle Tablelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini